LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 494)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Jamera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1954 (V. Stampato N. 357)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 aprile 1954

Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

GRADI E QUALITĂ	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri (Lire)
Ufficiali:	•	
Ufficiali generali	due camere	500 300 200
Sottufficiali:		
Marescialli	due per camera con letto e lume	100 25
Truppa:		
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	12
Quadrupedi:		
Cavalli degli ufiiciali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla in locali vuoti senza altra & fornitura	20
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officin superficie		4

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale di variazione dell'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

La presunta maggiore spesa annua di lire 68.650.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, graverà in ragione di lire 1.150.000 sul capitolo 167, di lire 2.500.000 sul capitolo 178 e di lire 65 milioni sul capitolo 185 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953–54 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI